

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO (ex art. 2222 c.c.)

L’Agenzia Regionale per il Turismo e l’Internazionalizzazione (ATIM), con sede legale ad Ancona, via Gentile da Fabriano n. 9, C.F 02918510427 in persona del Direttore incaricato Dott. Marco Bruschini, di seguito e per brevità denominata anche la “Committente”;

e

Il Sig. Alberto Simoncini, residente in, P.I. C.F., di seguito denominato/a anche “Professionista”

Congiuntamente denominati per comodità le “Parti”

premessato che

Con legge regionale n. 35 del 13/12/2021 è stata istituita l’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche (ATIM), quale strumento operativo della Giunta regionale in materia di turismo e internazionalizzazione, al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’attività della Regione nella promozione, sviluppo e competitività del territorio.

Con D.A. n. 13 del 20/5/2021 è stato approvato il Piano Regionale del Turismo 2021-2023, con il quale si delineano gli obiettivi strategici e le linee di intervento in materia di promozione turistica per gli anni 2021/2023, individuando, tra gli altri, quale obiettivo operativo il rilancio del settore turistico attraverso azioni efficaci di comunicazione e marketing in grado di permeare fortemente il mercato, raggiungere un pubblico sempre più vasto, e migliorare la performance di tutto il settore turistico. La misura 4, ad obiettivo tematico “Fiere, incoming ed eventi nazionali ed esteri”, si propone di articolare le attività promozionali svolte dalla Regione Marche, in linea con quanto definito dall’attuale quadro normativo, in un programma di interventi, funzionali allo sviluppo dei prodotti turistici regionali e all’incontro tra l’offerta turistica marchigiana e la domanda sui mercati target. Il tutto con lo scopo di qualificare il territorio attraverso quegli elementi di attrattività e di accoglienza che fanno leva sul concetto della qualità della vita, della bellezza dei luoghi e della ricchezza artistica, paesaggistica e di tipicità che fanno di questa terra un unicum a livello nazionale.

Il sopra richiamato Decreto direttoriale n. 2/2022, riportava, relativamente alle attività in materia di Turismo, interventi in corrispondenza delle risorse stanziare a favore di ATIM nel Bilancio di previsione 2023-2025. Ad integrazione di tali attività, venivano indicati ulteriori interventi da realizzarsi qualora si rendessero disponibili nel corso dell’esercizio finanziario 2023 del bilancio regionale, ulteriori risorse regionali, statali, comunitarie e reiscrizioni di risorse vincolate.

La DGR n. 489 del 13/04/2023 “Programma annuale del turismo – anno 2023”, alla scheda 11 “Progetto Viaggio Italiano” dell’Allegato A, riporta che il Ministero del Turismo con il Piano promozionale 2022 del 12 settembre 2022 conferma e finanzia il progetto “Viaggio italiano” a favore delle Regioni capofila, tra cui la Regione Marche, che provvederà ad attuare le azioni previste, sulla base della dotazione assegnata, anche avvalendosi dell’ATIM (in particolare azioni di promozione social).

Per lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione del progetto la Committente ha preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno e ha pertanto constatato la necessità di avvalersi di prestazioni lavorative esterne;

Il Professionista è risultata iscritto nella short list relativa alla selezione pubblica per la formazione di una lista di esperti cui affidare incarichi nell'ambito della comunicazione web e social media, espletata dalla Fondazione Marche Cultura;

Il Professionista ha manifestato la volontà di prestare la propria opera a favore della Committente senza vincoli di dipendenza e per il limitato periodo di tempo sotto indicato;

Che il Professionista dà atto della circostanza che la Committente l'ha reso edotto di tutti i profili operativi e tecnici relativi alla corretta esecuzione dell'incarico, fornendogli tutte le necessarie informazioni;

Il Professionista si impegna inoltre a comunicare, per iscritto, ogni variazione in merito.

Tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Efficacia delle Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.

Art. 2 – Oggetto e descrizione dell'attività del Professionista

Nell'ambito delle attività indicate in premessa nel periodo sotto indicato, la Committente attribuisce al professionista, che accetta, l'incarico di raccogliere, procacciare e trattare i contenuti da pubblicare sulle piattaforme social (Facebook e Instagram), che dovranno essere gestite e presidiate con l'obiettivo di aumentarne la community.

Il Professionista, nell'ambito della propria attività professionale, si impegna a portare a termine l'incarico che precede in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione, armonizzando la propria prestazione con le esigenze della Committente.

Al termine della prestazione il Professionista dovrà presentare alla Committente, nella persona del Direttore, una relazione sulle attività svolte e che, a seguito dell'invio, il Professionista si incontrerà con il referente della Committente per una valutazione dei progressi compiuti.

Art. 3 – Forme di coordinamento

Il rapporto instaurato in forza del presente contratto si concreta in una prestazione di opera, a carattere non subordinato che non comporta assoggettamento a potere gerarchico, disciplinare e di orario di lavoro, e sarà pertanto svolto in piena autonomia dal Professionista, salve le esigenze di coordinamento con la Committente di seguito specificate:

a) salvo l'obbligazione di portare a termine gli incarichi oggetto del presente accordo, il Professionista non è soggetto a vincoli di orario imposti dalla Committente;

b) il Professionista, in particolare, è libero di effettuare la propria prestazione determinando liberamente le modalità di esecuzione della stessa, i tempi ed i luoghi di lavoro, salvo la necessità di coordinamento delle prestazioni dedotte nel presente contratto con l'ordinaria attività della Committente e con il normale orario di apertura aziendale della Committente medesima, nella cui sede di Ancona, Piazza Cavour n. 23, il Professionista è autorizzato fin d'ora ad accedere liberamente, nei limiti in cui riterrà opportuno. Si prevede inoltre che, ai fini del migliore coordinamento tra

le Parti, la Committente e il Professionista si incontrino, con cadenze di volta in volta concordate, per monitorare l'andamento della collaborazione, ciò anche al fine di evidenziare e risolvere concordemente in corso d'opera eventuali criticità che la medesima dovesse presentare;

c) per l'espletamento degli incarichi di cui al presente contratto il Professionista potrà utilizzare mezzi e strumenti propri o, in alternativa, i mezzi e gli strumenti che la Committente metterà a disposizione, coordinandosi con essa al fine di determinare le modalità di utilizzo, restando inteso che l'eventuale utilizzo delle strutture della Committente non comporterà alcun inserimento in organico, venendo concesse a puro titolo strumentale;

d) ai fini del coordinamento il referente del Professionista, per le attività oggetto del presente contratto, è il Responsabile del Digital Media Team della Committente.

Le Parti si danno peraltro reciprocamente atto che potranno concordemente modificare alcuni profili delle forme di coordinamento in corso di esecuzione che risultino maggiormente compatibili con l'esecuzione a regola d'arte dell'incarico e nel rispetto dell'autonomia del Professionista.

Al di fuori del coordinamento così delineato, la Committente non avrà alcun potere di ingerenza circa i tempi, i luoghi e le modalità di esecuzione della prestazione. Il Professionista non potrà delegare ad altri lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, salvo deroghe preventivamente autorizzate dalla Committente; in tal caso resterà comunque responsabile dell'operato dei soggetti dalla stessa incaricati di fronte alla Committente.

Il Professionista dichiara, in accordo con la Committente, che non intende in alcun modo far parte della struttura organizzativa della Committente, ritenendo che la sua attività debba essere regolamentata esclusivamente dal presente contratto, nonché dalle disposizioni del Codice Civile sul contratto d'opera.

Art. 4 – Divieto di concorrenza

Il Professionista può svolgere la propria attività in favore di più committenti. In corso di rapporto al Professionista è fatto però divieto di svolgimento di attività lavorativa sia autonoma, in qualunque forma (lavoro autonomo - anche diverso dalla collaborazione coordinata e continuativa -, impresa individuale o collettiva - anche in qualità di socio non amministratore di società di persone o di capitali -), in concorrenza con quella della Committente, sia subordinata alle dipendenze di impresa concorrente con quella della Committente.

Art. 5 – Obbligo di riservatezza

Il Professionista non deve diffondere notizie o apprezzamenti attinenti ai programmi ed alla organizzazione della Committente, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività di detta Committente. Il Professionista si obbliga pertanto a:

- a. mantenere la riservatezza circa le informazioni raccolte ed utilizzate nello svolgimento dell'incarico affidatogli;
- b. non divulgare notizie relative alla Committente di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dell'incarico affidatogli.

Art. 6 – Durata e scioglimento dell'incarico

Il presente rapporto ha validità a decorrere dal 27 settembre 2023 e termina la propria efficacia il 30 giugno 2024.

Alla scadenza il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto, senza necessità di disdetta alcuna ovvero obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Ciascuna delle Parti potrà recedere anticipatamente nel caso di eventi oggettivi e/o comportamenti dell'altra parte che rendessero improseguibile il rapporto oggetto del presente contratto, detto recesso dovrà essere da una parte comunicato all'altra a mezzo di lettera raccomandata A/R ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) ed avrà efficacia dalla data di ricezione della stessa; tale fattispecie non dà diritto al percepimento di alcuna indennità.

È altresì facoltà delle Parti recedere anticipatamente senza necessità di giustificazione alcuna, con preavviso di almeno

trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata A/R ovvero con posta elettronica certificata (PEC).

L'eventuale scioglimento del presente contratto prima della scadenza del termine comporterà per il Professionista unicamente il diritto di richiedere il compenso per la sola parte di incarico già realizzata.

Art. 7 – Compenso per il Professionista

Per lo svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, la Committente corrisponderà al Professionista un compenso complessivo forfetariamente determinato pari ad euro 29.250,00 (ventinovemiladuecentocinquanta), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla legge, che sarà versato a cadenza mensile previa presentazione di regolare fattura.

Il compenso sarà dovuto per intero anche nel caso in cui il contratto cessi prima della scadenza prefissata, a causa dell'anticipato espletamento degli incarichi sopra individuati, da parte del Professionista.

Il Professionista avrà diritto al riconoscimento del rimborso delle spese documentate per missioni extraregionali o regionali che potranno essere richieste dalla Fondazione per l'esecuzione del presente contratto purché preventivamente autorizzate per iscritto dalla Committente, nella persona del Direttore della stessa.

Art. 8 - Responsabilità

Il Professionista svolgerà l'incarico concordato sotto la propria completa responsabilità e per questo si impegnerà a risarcire ogni danno, a persone o cose, che dovesse verificarsi per fatto imputabile alla stessa.

Art. 9 - Studi ed applicazioni

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, venissero individuati o predisposti dispositivi e qualsiasi altra opera dell'ingegno suscettibili di essere protetti brevettualmente in Italia e/o in qualsiasi altro Paese, o comunque suscettibili di utilizzazione e sfruttamento economico, il Professionista riconosce sino d'ora alla Committente la titolarità del brevetto e di tutti i relativi e connessi diritti di utilizzazione economica, salvo l'eventuale riconoscimento della paternità dell'opera.

Al Professionista, per il riconoscimento in capo alla Committente di tutti i diritti di utilizzazione economica di cui al precedente comma non sarà comunque riconosciuto alcun compenso o indennità, di ciò essendosi già tenuto conto nella determinazione del compenso di cui all'art. 7 del presente contratto.

Art. 10 - Restituzione documenti

In ogni caso di cessazione del rapporto di collaborazione, il Professionista sarà tenuta a restituire senza indugi i documenti affidatigli o di cui sia comunque venuto in possesso nel corso dello svolgimento dell'incarico.

Art. 11 – Norme di rinvio.

Le Parti, per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano alle norme del titolo III, Libro V, del codice civile (art. 2222 e segg.) relativo al lavoro autonomo, ed alle successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12 – Foro competente.

Le Parti convengono che il presente contratto è regolato, in via esclusiva ed in ogni suo aspetto, dalla legge sostanziale e processuale italiana. Le parti convengono, inoltre, che il Foro competente ed esclusivo a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Ancona.

Letto, approvato e sottoscritto, li 01/09/2023

ATIM

Il Direttore
(Marco Bruschini)

II PROFESSIONISTA

(Alberto Simoncini)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si accettano espressamente gli articoli:

Art. 1 – Efficacia delle Premesse; Art. 2 – Oggetto e descrizione dell'attività del Collaboratore; Art. 3 – Forme di coordinamento; Art. 4 – Divieto di concorrenza; Art. 5 – Obbligo di riservatezza; Art. 6 – Durata e scioglimento dell'incarico; Art. 7 – Compenso per il Collaboratore; Art. 8 – Responsabilità; Art. 9 - Studi ed applicazioni; Art. 12 – Foro competente.

LE PARTI

Letto, approvato e sottoscritto, li 01/09/2023

ATIM

Il Direttore
(Marco Bruschini)

II PROFESSIONISTA

(Alberto Simoncini)

Tutela e riservatezza dei dati personali

In relazione alle disposizioni a tutela dei dati personali, le Parti si danno reciprocamente atto che gli sono state rese note le informazioni di cui al Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito “GDPR”) e al D.Lgs. 196/2003 (“Codice della Privacy”). Ciascuna Parte fornisce all’altra il consenso al trattamento dei propri dati direttamente o indirettamente, attraverso terzi, secondo quanto previsto dal GDPR e D.lgs. n. 196/03, relativamente alle finalità necessarie alla gestione del contratto.

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/03 (Codice Privacy), le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali vengono raccolti per le esclusive finalità di esecuzione del Contratto, sono trattati con mezzi automatizzati o manuali e riguardano informazioni comuni il cui mancato conferimento comporterebbe l'impossibilità di eseguire il rapporto.

Il trattamento di tali dati sarà effettuato nel rispetto dei principi e delle disposizioni dettate dal GDPR e dal Codice, ovvero secondo correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e riservatezza. I dati non saranno diffusi e potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti necessari per gli adempimenti di legge e le finalità fiscali e contabili connessi con il presente incarico.

Ognuna delle Parti informa l’altra che, in qualità di Interessato, potrà esercitare i diritti di cui agli art.13, 14 e ss. Regolamento Europeo n. 2016/679 e art. 13 e ss. D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi direttamente alle sedi societarie indicate nel presente contratto, presso le quali sarà anche disponibile l'elenco aggiornato degli eventuali Responsabili e Incaricati ai sensi di legge.

Ciascuna Parte è tenuta a comunicare all'altra, in modo completo, veritiero e senza ritardo, qualsiasi variazione intervenuta nei dati originari, la cui conoscenza sia imposta dalle norme sulla tutela dei Dati Personali, inclusi i principi di tutela dei dati previsti dalla Legge, e le linee guida e le note di orientamento pubblicate nel corso del tempo dalle pubbliche autorità.

Ciascuna Parte ha il diritto di ottenere dall’altra quanto segue:

a) la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

1. le finalità del trattamento;
 2. le categorie di dati personali in questione;
 3. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 4. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 5. il diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 6. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it);
 7. qualora i dati non siano raccolti presso la contro Parte, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 8. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
 9. le garanzie adeguate che fornisce il Paese terzo (extra UE) o un'organizzazione internazionale a protezione dei dati eventualmente trasferiti.
 10. il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, sempreché tale diritto non leda i diritti e le libertà altrui;
 11. il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;
 12. il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, se sussistono i motivi previsti dal GDPR all’art. 17, tra i quali, ad esempio, nel caso in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento, o se questo si assuma come illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge e comunque se il trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo;
 13. il diritto di ottenere la limitazione del trattamento, nelle casistiche previste dall’art. 18 del GDPR, ad esempio laddove una Parte ne abbia contestato l’esattezza, per il periodo necessario all’altra Parte per verificarne l’accuratezza.
- Ciascuna Parte deve essere informata, in tempi congrui, anche di quando il periodo di sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione del trattamento sia venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata;

14. il diritto di ottenere comunicazione dei destinatari cui sono stati trasmesse le richieste di eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato;

15. il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, e il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile;

16. il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano.

Le Parti possono inoltre sempre opporsi al trattamento dei dati effettuato, in particolare per finalità di promozione e marketing revocando in qualsiasi momento il consenso.

Al fine di garantire che i diritti sopra citati vengano esercitati dal concorrente e non da terzi non autorizzati, ciascuna Parte potrà richiedere all'altra di fornire eventuali ulteriori informazioni necessarie allo scopo.

Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, ciascuna Parte può presentare un reclamo all'autorità di controllo competente sul territorio Italiano (Autorità Garante per la protezione dei dati personali) ovvero a quella che svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri nello Stato membro dove è avvenuta la violazione del GDPR.

Letto, confermato e sottoscritto

ATIM

Il Direttore
(Marco Bruschini)

II PROFESSIONISTA

(Alberto Simoncini)